

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-6665 del 19/12/2018
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società Cooperativa Trasporti Imola Srl (C.F. e P.I. 00287060380) con sede legale in Via Ca' di Guzzo 1 Imola (BO), per l'impianto di recupero inerti non pericolosi, sito in Comune di Castel San Pietro Terme, Via Viara. n° 3621
Proposta	n. PDET-AMB-2018-6918 del 18/12/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno diciannove DICEMBRE 2018 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

## ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna<sup>1</sup>

### DETERMINA

**Oggetto:** Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **Cooperativa Trasporti Imola Scrl (C.F. e P.I. 00287060380)** con sede legale in Via Ca' di Guzzo 1 Imola (BO), per l'impianto di recupero inerti non pericolosi, sito in Comune di Castel San Pietro Terme, Via Viara.

### Il Responsabile P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali

#### Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA<sup>2</sup>)** relativa alla società/ditta Cooperativa Trasporti Imola Scrl (C.F. e P.I. 00287060370) per l'impianto destinato ad attività di recupero rifiuti non pericolosi Art. 216<sup>3</sup>, sito in Comune di Castel San Pietro Terme, Via Viara che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
  - **Autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale/suolo di acque reflue domestiche/** {Soggetto competente Comune di Castel San Pietro Terme};
  - **Comunicazione in materia di rifiuti<sup>4</sup>** {Soggetto competente ARPAE - SAC di Bologna};
  - **Autorizzazione emissioni in atmosfera** {Soggetto competente ARPAE - SAC di Bologna};
  - **Comunicazione/Nulla osta in materia di acustica<sup>5</sup>** {Soggetto competente Comune di Castel San Pietro Terme};

<sup>1</sup> Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna.

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

<sup>3</sup> Ai sensi degli art. 216 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

<sup>4</sup> Ai sensi degli artt. 215 e/o 216 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

<sup>5</sup> Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e s.m.i.

2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, presenti negli **Allegati A, B, C e D**, al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente<sup>6</sup>.
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria<sup>7</sup>.
5. E' fatta salva la normativa antincendio di riferimento, pertanto il gestore è tenuto a verificare i limiti fissati da detta normativa per la piena ottemperanza della stessa.
6. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale<sup>8</sup>.
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

## **Motivazione**

- La Cooperativa Trasporti Imola Srl con sede legale in Via Ca' di Guzzo 1 Imola (BO) e sede operativa sito in Comune di Castel San Pietro Terme, Via Viara, ha presentato, nella persona di Rosignoli Federica, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica dell'istanza, al S.U.A.P. del Comune di Castel San Pietro Terme in data 11/01/2018 Prot. Gen. n. 624 domanda di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013<sup>9</sup>.
- Successivamente il SUAP del Comune ha trasmesso in data 26/01/2018 l'istanza ed i relativi allegati pervenuti agli atti di questa Agenzia in data 26/01/2018 in atti PGBO2026/2018.
- ARPA SAC Bologna a seguito della verifica della documentazione allegata ha sospeso il procedimento con nota del 26/03/2018 PGBO7315/2018 e richiesto documentazione integrativa e contestualmente è stato richiesto al Comune di Castel San Pietro Terme il parere relativo alla conformità urbanistica.

<sup>6</sup> In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

<sup>7</sup> Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

<sup>8</sup> Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

<sup>9</sup> Per le matrici comunicazione in materia di rifiuti e comunicazione in materia di acustica.

- In data 28/03/2018 ARPA SAC Bologna ha trasmesso con nota in atti PGB0 7546/2018 del 28/03/2018 la richiesta di parere relativo alla conformità urbanistica anche alla Città metropolitana di Bologna per la verifica di conformità alle norme del PTCP.
- Il Servizio Ambiente del Comune con nota del 06/03/2018 prot 5752 ha espresso parere favorevole in merito all'autorizzazione allo scarico acquisito in atti PGB05608/2018 del 07/03/2018.
- Il S.U.A.P., in data 29/03/2018 ha sospeso il procedimento con Prot 7809 in atti PGB0/2018/7661 del 29/03/2018.
- La Città metropolitana di Bologna in data 20/04/2018 ha trasmesso il parere favorevole<sup>10</sup> prot. 22030/2018, acquisito agli atti PGB0/2018/9330 del 20/04/2018.
- In data 16/04/2018 nota prot. 7809 il procuratore ha richiesto al SUAP un proroga di 60 gg per la presentazione delle documentazione, il SUAP con nota prot. 0010428 del 02/05/2018 ha concesso la proroga richiesta.
- In data 12/07/2018 il SUAP ha trasmesso le integrazioni<sup>11</sup> presentate dalla Cooperativa CTI acquisite in atti PGB016203/2018 del 12/07/2018, contestualmente la Cooperativa CTI ha richiesto una modifica dell'atto di iscrizione con rinuncia ad alcune tipologie di rifiuti precedentemente gestite.
- In data 31/07/2018 il consulente della ditta ha trasmesso precisazione in merito alla matrice emissioni in atti PGB017777/2018 del 31/07/2018.
- In data 31/07/2018 PGB0/2018/17784, il Servizio Territoriale di Imola ARPAE ha espresso parere favorevole sulla matrice emissioni in atmosfera e nulla osta per quanto riguarda la matrice scarichi<sup>12</sup> e rumore e scarichi.
- La Cooperativa Trasporti Imola Scrl in data 17/09/2018 ha trasmesso ulteriore documentazione amministrativa in atti PGB021478 del 17/09/2018.
- A seguito dell'entrata in vigore del D.M. n°69/2018 la cooperativa ha trasmesso istanza di aggiornamento in atti PGB0 25403/2018 del 29/10/2018, al fine di adeguare le modalità di trattamento del conglomerato bituminoso CER 170302 al Decreto Ministeriale n°69/2018.
- Il Comune di Castel San Pietro Terme ha trasmesso il parere favorevole inerente la conformità urbanistica prot 27357/2018 del 09/11/2018<sup>13</sup> prevedendo nel nuovo PAE un possibile trasferimento dell'attività in accordo con la Città metropolitana di Bologna ed gli altri Enti interessati.
- Il procuratore della ditta Rosignoli Federica in data 13/12/2018 ha trasmesso integrazione all'atto notorio inerente la matrice rumore registrata in atti PGB029225/2018 del 13/12/2018.
- Riguardo le verifiche antimafia la Cooperativa Trasporti Imola Scrl risulta iscritta alla White List della Prefettura di Bologna in data 18/09/2017.
- Il referente AUA di ARPAE-SAC di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, acquisiti i pareri di competenza e preso atto che il Comune di Castel San Pietro Terme, ha espresso parere

<sup>10</sup> Condizionato ad un programma di rilocalizzazione di concerto con il Comune Castel San Pietro Terme

<sup>11</sup> Le integrazioni richieste con nota PGB0 PGB07315/2018 del 26/03/2018;

<sup>12</sup> Già autorizzati

<sup>13</sup> PGB0 PGB026474/2018 del 09/11/2018;

favorevole per la parte urbanistica-pianificazione, rumore<sup>14</sup> e acque reflue domestiche, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE<sup>15</sup>. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 432.50,00, la cooperativa ha versato €382.00, 00 pertanto sono da versare ulteriori spese istruttorie pari a 50.50,00**

- Allegato A - matrice scarico acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale o suolo: cod. tariffa 12.02.01.05 pari a € 110.50,00.
- Allegato B - matrice comunicazione in materia di rifiuti: cod. tariffa 12.02.02.01 pari a € 26,00.
- Allegato C - matrice emissioni cod. tariffa 12.04.03.01 pari a € 296,00
- Allegato D -matrice impatto acustico: non dovuti;

Bologna, data di redazione 18/12/18

Il Responsabile P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali  
ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna  
*Stefano Stagni*<sup>16</sup>

*Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.*

*L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.*

---

<sup>14</sup> In regime di silenzio assenso;

<sup>15</sup> In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2016-66 del 25/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale.

<sup>16</sup> Firma apportata ai sensi della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 "Approvazione dell'Assetto organizzativo analitico dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae"; della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 88 del 28/07/2016 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 31/12/2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE; della Determinazione del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna n. 1055 del 18/12/2017 con cui sono state recepite le disposizioni in merito alla proroga al 31/12/2018 degli incarichi di Posizione Organizzativa ricoperti presso il Nodo della SAC di Bologna.

**Autorizzazione Unica Ambientale**  
**Impianto Cooperativa Trasporti Imola Scrl**  
**Comune di Castel San Pietro Terme, Via Viara.**

**ALLEGATO A**

**Matrice scarico di acque reflue domestiche e meteoriche in acque superficiali o suolo di cui al Capo  
II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.**

**Classificazione dello Scarico**

Scarico al suolo mediante sub-irrigazione di acque reflue domestiche<sup>1</sup> costituito dallo scarico di acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici e della cucina dell'alloggio di civile abitazione a servizio dell'impianto (visti i pareri del Comune di Castel San Pietro Terme e di ARPAE - ST Imola<sup>2</sup>).

**Prescrizioni**

Si applicano le prescrizioni contenute nel parere finale favorevole del Comune di Castel San Pietro Terme Prot. 624 del 11/01/2018<sup>3</sup>, riportato nelle pagine successive come parti integrante del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

-----  
Pratica Sinadoc 6276/2018

Documento redatto in data 08/12/2018

<sup>1</sup> Di competenza del Comune di Castel San Pietro Terme

<sup>2</sup> PGBO 548 del 08/02/2005 e protocollo PGBO17784/2018 del 27/07/2018;

<sup>3</sup> Acquisita agli atti con nota PGBO 5680 del 07/03/2018.



# Comune di Castel San Pietro Terme

Piazza XX Settembre, 3 – 40024 Castel San Pietro Terme (BO)

C.F. 00543170377 - P.I. 00514201201

PEC: [suap@pec.cspietro.it](mailto:suap@pec.cspietro.it)

---

## Area Servizi al Territorio

Richiesta presentata il 11/01/2018 al n. 00624 di protocollo

Pratica n. 1/AUA/18

**OGGETTO:** D.P.R. n. 59/2013 - Autorizzazione Unica Ambientale presentata in data 11/01/2018 al numero 00624 di protocollo, dalla COOPERATIVA TRASPORTI IMOLA SCRL per l'impianto sito in Via VIARA n. 3621/A Pratica SUAP n. 1/AUA/18

Vista la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale presentata in data PIANCASTELLI FABIO nato a Imola (BO) il 10/09/1968 CF: PNCFBA68P10E2890, legale rappresentante della COOPERATIVA TRASPORTI IMOLA SCRL con sede legale in Imola (BO) Via Ca' di Guzzo n. 1 - CF: 00287060370 per le seguenti matrici:

- Rinnovo Autorizzazione agli scarichi di acque reflue
- Emissioni in atmosfera
- Comunicazioni relative alle operazioni di smaltimento e recupero rifiuti di cui agli art. 215 e 216 del codice dell'ambiente.

provenienti dall'impianto dove si svolge attività di produzione calcestruzzo preconfezionato e produzione di misto cemento sito in Via Viara n. 3621, distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Castel San Pietro Terme al Fg. 124, mapp. 114 e 119;

Visto il parere dell'A.R.P.A. di Imola, n. 548/3.2 in data 08/02/2005 con esito Favorevole con prescrizioni (che si allega in copia);

**Si esprime, per quanto di competenza, parere favorevole al rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue nel rispetto delle prescrizioni di ARPAE;**

Si fa presente che il progetto di cui alla presente autorizzazione, relativa alla matrice scarichi, dovrà essere conforme allo stato dei luoghi ed allo stato legittimo di cui ai titoli abilitativi presentati all'amministrazione comunale, ai sensi della vigente normativa in materia edilizia, in caso contrario, qualora si accerti la presenza di scarichi non conformi, saranno applicate le sanzioni di cui alla vigente normativa in materia di scarichi.


Castel San Pietro Terme, li 26/02/2018

IL RESPONSABILE

Comune di Castel S. Pietro Terme  
Prot. GEN. N. 000 360 P  
14 FEB. 2005  
CAT. 6 CL. 3 FASC. 1

DISTRETTO TERRITORIALE DI IMOLA  
Via Cavour, 92  
tel. 0542/26761 - 27269  
fax 0542/30292

Protocollo 548/3.2  
08.02.05  
Imola, 08.02.2005



Al Comune di  
Castel San Pietro Terme  
Piazza XX Settembre, 3  
UFFICIO SUAP  
40024 C. S. P. T

**Oggetto:** Parere su domanda di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico sul suolo.

**Richiedente:** RIDOLFI ADRIANO per COOPERATIVA TRASPORTI IMOLA SCARL

**Immobile:** Via Viara, 3621 - ~~Imola~~ C.S.P. Terme

**Vostro riferimento prot.** 23344 del 05/10/2004

In riferimento alla vostra richiesta in oggetto si provvede a comunicare con la presente le considerazioni tecniche relative all'istanza di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico dei reflui.

L'esame della documentazione presentata ha evidenziato che:

- ✓ Trattasi di scarico di acque reflue domestiche, sulla base delle definizioni di cui all'art.2 del D.lgs 152/99, proveniente da fabbricato adibito a civile abitazione e servizi in zona sprovvista di fognatura dinamica;
- ✓ E' stata presentata una completa planimetria della rete fognaria;
- ✓ Le acque reflue provenienti dai servizi igienici confluiscono in una fossa biologica adeguatamente dimensionata;
- ✓ Il recapito dello scarico risulta essere il suolo mediante subirrigazione;

Sulla base di quanto sopra esposto e per quanto di competenza, vista la documentazione presentata, valutati gli aspetti ambientali dell'intervento previsto e rappresentato negli elaborati grafici allegati, considerando che:

- Trattasi di rinnovo di autorizzazione allo scarico già rilasciata ai sensi del d.lgs 152/99 e ss mm, riguardante lo scarico dei servizi igienici per un totale di n.7 abitanti equivalenti,

la scrivente Agenzia esprime:

**PARERE FAVOREVOLE**

al rinnovo dell'autorizzazione allo scarico dei reflui classificati ai sensi dell'art.2 lettera g) del D.lgs 152/99 come **acque reflue domestiche**.



A condizione che:

- ✓ La raccolta, lo stoccaggio e lo smaltimento dei rifiuti prodotti deve essere effettuato in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 22/97 e ss mm;
- ✓ Sia prevista una costante e corretta manutenzione della fossa biologica e del pozzetto di campionamento e/o ispezione, con particolare riferimento alla periodica asportazione del fango di supero (almeno una volta l'anno), che dovrà essere eseguita da ditta specializzata ed autorizzata ai sensi della vigente normativa sullo smaltimento dei rifiuti;
- ✓ Siano adottate tutte le misure più idonee ad assicurare un corretto e razionale utilizzo delle acque nelle fasi di prelevamento, di impiego e di scarico;
- ✓ Venga data tempestiva comunicazione di qualsiasi comunicazione che si intenda apportare allo scarico autorizzato ed al sistema di convogliamento delle acque di scarico, nonché di ogni variazione conseguente alle previsioni di cui all'art. 45 punto 11 del D.lgs. 152/99;


Si ricorda inoltre che ai sensi dell'art.45 punto 7 del D.lgs. 152/99, l'autorizzazione allo scarico è valida per quattro anni dalla data del rilascio. Un anno prima della scadenza ne deve essere richiesto il rinnovo.

Alla domanda di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico dovrà essere allegata la dichiarazione firmata da un tecnico competente riguardante la buona funzionalità della rete di subirrigazione che faccia esplicito riferimento alla mancanza di impaludamenti, affioramenti, infiltrazioni (anche in altre proprietà), cattivi odori, etc.. attribuibili all'esistente smaltimento dei reflui negli strati superficiali del suolo.

A disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, si porgono distinti saluti.

Il Collaboratore Professionale Esperto

(Dr. Raffaele Ferrillo)



IL RESPONSABILE DEL DISTRETTO  
DI IMOLA

(Dr. Valerio Marroni)





# Comune di Castel San Pietro Terme

Piazza XX Settembre, 3 – 40024 Castel San Pietro Terme (BO)

## Area Servizi al Territorio UNITÀ OPERATIVA SERVIZI AMMINISTRATIVI SPORTELLO UNICO EDILIZIO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE SUE-SUAP

richiesta presentata il 22/03/2013 al n. 0005744 di protocollo Pratica n. AS/13/2085 del 13/01/2014

### AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA PER L'IMMISSIONE DI SCARICO NON IN PUBBLICA FOGNATURA N. 2085/2013

Mediante sub irrigazione

#### LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la domanda presentata in data 22/03/2013 al n. 5744 di protocollo dal Signor PIANCASTELLI FABIO legale rappresentante della ditta **COOPERATIVA TRASPORTI IMOLA srl** con sede a IMOLA (BO) in VIA CA' DI GUZZO, 1 C.F. 00287060370 P.I. 00498341205, intesa ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico n. 1309/2004 del 11/03/2005 successivamente rinnovata con atto prot. n. 1631/2008 del 04/06/2009, che prevede lo SCARICO SU SUOLO MEDIANTE SUB – IRRIGAZIONE, DELLE ACQUE REFLUE DOMESTICHE PROVENIENTI DAI SERVIZI IGIENICI E DALLA CUCINA DELL'ALLOGGIO DI CIVILE ABITAZIONE POSTO AL PIANO PRIMO E DAL SERVIZIO IGIENICO A SERVIZIO DEGLI ADDETTI ALL'IMPIANTO DI LAVORAZIONE DI MATERIALI LAPIDEI DELL'EDIFICIO SITO IN VIA VIARA N. 3621.

Richiamato il parere dell'A.R.P.A. di Imola, n. 548/3.2 in data 08/02/2005 con esito Favorevole con prescrizioni;

Considerate le seguenti dichiarazioni:

- Dichiarazione del Sig. PIANCASTELLI FABIO in qualità di legale rappresentante della **COOPERATIVA TRASPORTI IMOLA srl**, attestante di **NON** aver apportato modifiche quali-quantitative al sistema di smaltimento delle acque reflue e di **NON** aver apportato modifiche sostanziali alla rete fognante;
- Dichiarazione dell'Arch. Alessandro Nanni che attesta la buona funzionalità della rete di subirrigazione, non avendo riscontrato, per quanto rilevabile, l'esistenza di impaludamenti, affioramenti ed infiltrazioni né l'emanazione di cattivi odori attribuibili all'esistente smaltimento dei reflui negli strati superficiali del suolo.

Visto il parere della responsabile U.O. Ambiente Arch. MANUELA NALDI rilasciato in data 01/10/2013 con esito favorevole.

Visto il vigente Regolamento Comunale per il Servizio delle fognature;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale in data 09/06/2003 n. 1053 concernente "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D. Lgs. 11/05/1999 n. 152 come modificato dal D. Lgs. 18/08/2000, n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento

Visto il D. Lgs. N. 152 del 03/04/2006;

Accertato che il totale degli oneri dovuti ammonta

#### PER DIRITTI DI SEGRETERIA

ad un importo totale di Euro 50,00

che dovrà essere esibito al momento del ritiro della presente autorizzazione.

Visto l'atto di delega prot. n. 000528/3-4-1 in data 13/01/2014 con la quale il Dirigente dell'Area Servizi al Territorio ha delegato il Responsabile dei Servizi Amministrativi area Tecnica – Sportello Unico Edilizi SUE-SUAP ;

#### AUTORIZZA PROVVISORIAMENTE PER ANNI 4 (si sensi della vigente normativa)

il Signor PIANCASTELLI FABIO legale rappresentante della ditta **COOPERATIVA TRASPORTI IMOLA srl** con sede a IMOLA (BO) in VIA CA' DI GUZZO, 1 C.F. 00287060370 P.I. 00498341205, a scaricare SU SUOLO MEDIANTE SUB – IRRIGAZIONE, LE ACQUE REFLUE DOMESTICHE PROVENIENTI DAI SERVIZI IGIENICI E DALLA CUCINA DELL'ALLOGGIO DI CIVILE ABITAZIONE POSTO AL PIANO PRIMO E DAL SERVIZIO IGIENICO A SERVIZIO DEGLI ADDETTI ALL'IMPIANTO DI LAVORAZIONE DI MATERIALI LAPIDEI DELL'EDIFICIO SITO IN VIA VIARA N. 3621, in esecuzione al progetto allegato alla domanda indicata in premessa, nel rispetto delle condizioni riportate nell'autorizzazione allo scarico originaria n. 1309/2004 del 11/03/2005 che qui si intendono riportate



### E' FATTO OBBLIGO

- 1) Di osservare le norme del regolamento per le fognature, che qui si intendono tutte richiamate;
- 2) Di osservare la normativa in vigore con particolare riferimento alle direttive della Regione Emilia Romagna approvate con deliberazione della Giunta Regionale in data 09/06/2003 n. 1053 ;
- 3) Di adottare tutte le misure necessarie per evitare un aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento;
- 4) Di notificare, al Comune, ogni diversa destinazione dell'insediamento nonché qualsiasi modificazione che interferisca sullo scarico;
- 5) Di osservare le seguenti speciali prescrizioni:
  - vengano periodicamente puliti la fossa Imhoff e i pozzetti;
  - sia controllato periodicamente se sussistono eventuali intasamenti del vespaio ed impaludamenti superficiali del terreno affinché non provochino intasamenti ambientali;
  - qualora la zona venga servita da pubblica fognatura, l'edificio dovrà allacciarsi alla pubblica fognatura previa presentazione di domanda di autorizzazione;
- 6) vengano periodicamente puliti la fossa Imhoff e i pozzetti;
- 7) sia controllato periodicamente se sussistono eventuali intasamenti del vespaio ed impaludamenti superficiali del terreno affinché non provochino intasamenti ambientali;
- 8) qualora la zona venga servita da pubblica fognatura, l'edificio dovrà allacciarsi alla pubblica fognatura previa presentazione di domanda di autorizzazione;
- 9) i diritti di terzi debbono essere salvi, riservati e rispettati ;

Per tutto quanto non previsto nella presente autorizzazione e negli atti richiamati, troveranno applicazione le norme generali, regionali e comunali.

Il Comune si riserva di disporre, in qualsiasi momento:

a) ispezioni e verifiche all'impianto interno di fognatura;

b) la revoca della presente autorizzazione per violazione delle norme vigenti e delle prescrizioni fatte.

**La presente autorizzazione allo scarico, ai sensi della normativa in vigore ha validità quadriennale pertanto scadrà il 12 gennaio 2018**

Ne dovrà essere richiesto il rinnovamento entro un anno antecedente la data di scadenza.



Ai sensi della delibera della G.R. n. 1053 del 9 giugno 2003 punto 4.7 comma III , qualora non intervengano modifiche agli edifici tali da determinare variazione alle caratteristiche quali-quantitative dello scarico oggetto di autorizzazione, per gli scarichi di acque reflue domestiche con recapito diverso dalla rete fognaria , derivanti da edifici adibiti esclusivamente ad abitazione di consistenza mono o bifamiliare è prevista la forma del rinnovo tacito dell'autorizzazione stessa.

Per gli allegati si fa riferimento agli elaborati allegati all'autorizzazione allo scarico originaria n. 1309/2004 del 11/03/2005

dalla Residenza Municipale 13/01/2014

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Danila Cimatti)




### RELATA DI NOTIFICA


Il/la sottoscritto/a si obbliga alla esecuzione ed alla osservanza di tutte le prescrizioni ed adempimenti contenuti nella presente. Da atto inoltre, con la presente, di aver ricevuto copia della autorizzazione allo scarico e degli atti allegati alla stessa

Addì 06/02/2014

firma per ricevuta  
(concessionario o suo incaricato)



il funzionario comunale



Orario di apertura al pubblico: Lunedì 08,30 - 12,30  
Giovedì 15,00 - 17,45

Ufficio Tecnico - Tel. 0516954149 - Fax 0516954152

**Autorizzazione Unica Ambientale**  
**Impianto di proprietà della Cooperativa Trasporti Imola Scrl**  
**sito Comune di Castel San Pietro Terme, Via Viara.**

**ALLEGATO B**

**matrice comunicazione in materia di rifiuti di cui all'art. 216 del D. Lgs.**  
**152/2006 ed iscrizione al Registro Provinciale delle Imprese che effettuano il**  
**recupero di rifiuti non pericolosi destinati al riutilizzo**

Iscrizione al registro delle imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività di recupero di rifiuti<sup>1</sup>, in sede di istanza di A.U.A.

Cooperativa Trasporti Imola Scrl - (C.F. e P.I. 00287060380) - Sede legale in Via Ca' di Guzzo 1 Imola (BO) e impianto in sito in Comune di Castel San Pietro Terme, Via Viara - Attività di recupero di rifiuti non pericolosi - Operazioni di recupero: **R5 - Classe 3.**

## **1. Motivazione**

La Cooperativa Trasporti Imola Scrl ha presentato, domanda di A.U.A. tramite il S.U.A.P. Castel San Pietro Terme, pervenuta in data 26.01.2018 agli atti di ARPAE - SAC di Bologna al PGBO/2018/2026 del 26/01/2018 e successive integrazioni, riguarda anche la matrice rifiuti, inerente l'attività di recupero di rifiuti inerti non pericolosi sito in Via Viara - Comune di Castel San Pietro Terme (BO).

## **2. Descrizione dell'attività**

La Cooperativa Trasporti Imola scrl proprietaria degli impianti di lavorazione e trasformazione di materiali ghiaiosi in località Castel San Pietro Terme (BO) in Via Viara n.3621, svolge l'attività produttiva che comprendente il lavaggio e la selezione dei materiali ghiaiosi naturali, la produzione

---

<sup>1</sup> Ai sensi dell'art. 216 comma 3 del D.lgs 152/2006 e s.m. e nel rispetto delle norme tecniche di cui al DM. 05/02/98 modificato ed integrato dal DM. 186/06

di calcestruzzo preconfezionato, la produzione di misto cementato, e recupero di rifiuti non pericolosi (R5).

All'interno del sito produttivo vengono svolte una serie di attività come di seguito riassunte:

- lavorazione dei materiali lapidei effettuata con un processo a umido che impiega acqua a ciclo chiuso; tale lavorazione prevede l'utilizzo di macchinari e attrezzature per eseguire il lavaggio, la vagliatura e la frantumazione dei materiali inerti provenienti dalle cave di proprietà (tout-venant) e di terzi (semilavorato).
- per il confezionamento del calcestruzzo preconfezionato in quanto all'interno dell'area di cantiere, l'Azienda è dotata anche di due impianti di betonaggio;
- per il confezionamento di misto cementato in quanto all'interno dell'area di cantiere, l'Azienda è dotata anche di un impianto di misto cementato.

Il prelievo dal torrente Sillaro viene effettuato in sponda sinistra con una pompa elettrica; tale pompa è collegata ad una tubazione mediante la quale le acque vengono convogliate nel bacino di prelievo individuato in planimetria con la lettera "A". Nei pressi del bacino di prelievo sono installate le pompe di alimentazione degli impianti di betonaggio, lavaggio /selezione dei materiali inerti e misto cementato.

Nel sito produttivo si individuano 3 aree:

l'area n.1 del cantiere, è dedicata all'accumulo di materiali inerti provenienti dalla lavorazione del tout venant ghiaioso-sabbioso;

L'area n.2 del cantiere è dedicata all'accumulo di materiali inerti ed inoltre ospita n° 2 impianti di betonaggio, un impianto di misto cementato, l'impianto di lavorazione inerti oltre all'area di stoccaggio dei rifiuti non pericolosi (appositamente delimitata R).

L'area n.3 posta a Nord-Est del cantiere, è dedicata all'accumulo di materiali inerti provenienti dalla lavorazione del tout venant ghiaioso-sabbioso;

Il processo produttivo sopra descritto avviene a ciclo chiuso, infatti l'acqua prelevata dal Torrente Sillaro, viene convogliata nel bacino di prelievo e riutilizzata nel processo produttivo.

La gestione dei rifiuti avviene in un'area posta a Nord ed occupa una superficie di 1400 mq.

Le MPS prodotte dal recupero dei rifiuti vengono miscelate alla pietra Serena con una percentuale pari al 20%, al fine di ottenere materie prime seconde per l'edilizia conformi alla circolare 5205/2005 del Ministero dell'Ambiente.

### 3. Attestazione

Si attesta l'iscrizione della società **Cooperativa Trasporti Imola Scrl** con sede legale in Via Ca' di Guzzo 1 Imola (BO) e impianto in sito in Comune di Castel San Pietro Terme, Via Viara n° 3621, al registro delle imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività di recupero di rifiuti non pericolosi nel territorio provinciale di Bologna, al n°. **2026/2018 del 26.01.2018.**

Detto numero dovrà essere indicato nei formulari di trasporto dei rifiuti conferiti all'impianto di recupero in oggetto, nel campo relativo al destinatario.

### 4. Siano rispettate le seguenti condizioni di gestione:

- a) Le tipologie di rifiuti non pericolosi, le quantità conferibili all'impianto, e le operazioni di recupero che possono essere svolte sono le seguenti<sup>6</sup>:

Tabella A			t/a
OPERAZIONE RECUPERO ed ATTIVITA'	R5	RICICLO/RECUPERO DELLE SOSTANZE ORGANICHE NON UTILIZZATE COME SOLVENTI	19.600
TIPOLOGIA	<b>7.1.3a</b>	Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto CER:101311-170101-170102-170103-170107-170802-170904-200301	
TIPOLOGIA	<b>7.2.3 b-d</b>	Rifiuti di rocce da cave autorizzate CER: 010408	
TIPOLOGIA	<b>7.6. 3 c</b>	Frammenti di piattelli per il tiro al volo CER: 200301	
TIPOLOGIA	<b>7.11.3 c</b>	CER 170508 pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 170507	

### 5. Gestione del conglomerato bituminoso CER 170302<sup>2</sup> ai sensi del D.M. 69/2018

<sup>6</sup> le tipologie di rifiuti elencate nella tabella sottostante sono quelle dell'allegato 1 suballegato 1 al D.M. 05/02/1998 e s.m.

<sup>2</sup> Ex tipologia 7.6

- a) La quantità massima di conglomerato bituminoso CER 170302 conferibile all'impianto è pari a 19.600 t/a;
- b) La gestione dei rifiuti di conglomerato bituminoso CER 170302 venga effettuata in conformità al D.M. 28 marzo 2018 n.69.

## **6. Capacità ricettiva totale dell'impianto**

La capacità ricettiva annuale totale dell'impianto rimane invariata rispetto a quanto autorizzato cioè pari a 19.600 tonn/anno.

## **7. Operazione di recupero R5**

- a) Fermo restando quanto disposto dal D.M. 69/2018 sui rifiuti di conglomerato bituminoso, le operazioni di riciclaggio/recupero dei rifiuti (R5) dovranno essere finalizzate alla produzione di materie prime secondarie, in conformità a quanto stabilito dall'art. 3 del D.M.05/02/1998 e s.m., dall'art. 184-ter del D.lgs 152/2006 e s.m. (cessazione della qualifica di rifiuto), dalle norme nazionali e internazionali vigenti in materia, e in conformità alle caratteristiche delle materie prime e/o prodotti ottenuti indicati nell'allegato 1 suballegato 1 al D.M.5/02/1998 e s.m., se prevista in corrispondenza dell'attività di recupero iscritta;
- b) Qualora la descrizione puntuale delle caratteristiche dei rifiuti conferibili indicata nell'allegato 1 suballegato 1 al D.M. 5/02/1998 lo renda necessario, il gestore è tenuto a verificare la conformità dei rifiuti ai limiti stabiliti per determinate sostanze, ai sensi dell'art. 8 del D.M. 5/02/1998 e s.m..
- c) In generale, la gestione delle tipologie di rifiuti conferibili all'impianto dovrà avvenire nel rispetto della provenienza, delle caratteristiche del rifiuto, delle attività di recupero e delle caratteristiche delle materie prime secondarie e/o prodotti ottenuti dai trattamenti, conformemente a quanto indicato puntualmente nell'allegato 1 suballegato 1 al D.M.5/02/1998 e s.m.;

## **8. Condizione generale**

Per quanto non espressamente indicato si rimanda al rispetto di quanto stabilito dal D. lgs152/2006 e s.m. - Parte Quarta al D.M. 05/02/1998.

## 9. Avvertenze

- a) Sulla base della localizzazione dell'impianto e di quanto disposto dagli strumenti urbanistici, come descritto al precedente punto 2, si avverte che eventuali potenziamenti della capacità ricettiva o ampliamenti areali relativi all'attività di recupero di rifiuti non potranno essere ammessi.
- b) Dovrà essere comunicata ad ARPAE, quale autorità competente<sup>7</sup>, qualsiasi variazione relativa all'attività di recupero di cui alla presente iscrizione, compreso il cambio della titolarità dell'iscrizione, di ragione sociale, di amministratori muniti di rappresentanza, nonché di ogni altra figura soggetti ai controlli antimafia previsti dal D. Lgs 159/2011, per gli eventuali provvedimenti di competenza nell'ambito del procedimento di AUA (autorizzazione unica ambientale);
- c) Preventivamente alla eventuale comunicazione di variazioni all'attività di recupero si raccomanda di verificare se esse siano assoggettate alle normative nazionali e regionali vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale e verifica ambientale;
- d) Dovrà essere comunicata la data di chiusura dell'attività di recupero se diversa dalla data di scadenza della validità dell'autorizzazione unica ambientale;
- e) Entro il 30 aprile di ogni anno deve essere effettuato a favore dell'ARPAE, il versamento, su base annuale, del diritto di iscrizione<sup>8</sup>: per la presente attività di recupero l'importo attuale è pari a **387,34 €** che vanno versate a favore dell'ARPAE con la intestazione nella causale del versamento dei seguenti elementi:
  - denominazione e sede legale del richiedente;
  - attività' per la quale e' stata effettuata la comunicazione e relativa classe;
  - partita IVA e codice fiscale.

Il pagamento potrà avvenire secondo la seguente modalità:

bonifico bancario Banca Unicredit spa **IT 05 T 02008 02435 000104059154**

<sup>7</sup> Ai sensi della L.R. n. 13/2015 del 30 luglio 2015

<sup>8</sup> Ai sensi del decreto ministeriale n. 350 del 21/07/1998, secondo gli importi in esso determinati



- f) L'iscrizione nel registro delle imprese e' sospesa in caso di mancato versamento del diritto di iscrizione nei termini previsti<sup>9</sup>;

## **10. Documentazione di riferimento ai fini dei controlli**

Si comunica, ai fini dei controlli su quanto dichiarato relativamente alla gestione dell'impianto, che la documentazione tecnica di riferimento, allegata alla domanda di AUA PGBO 2026/2018 del 26/01/2018 e successive integrazioni.

La planimetria di riferimento è quella allegata alla domanda di aggiornamento presentata ai sensi del DM 69 del 29/03/2018 in atti di ARPAE PGBO25403/2018 del 29/10/2018;

Documento redatto in data 14/12/18

---

<sup>9</sup>Ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 350 del 21/07/1998

## Autorizzazione Unica Ambientale

**COOPERATIVA TRASPORTI IMOLA SCRL - comune di Castel San Pietro Terme – via Viara 3621**

### ALLEGATO C

#### Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione di calcestruzzo preconfezionato e produzione di misto cemento svolta nello stabilimento in comune di Castel San Pietro Terme, via Viara n° 3621/A, secondo le seguenti prescrizioni:

1. La società COOPERATIVA TRASPORTI IMOLA SCRL è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

#### EMISSIONE E1

PROVENIENZA: FASE DI CARICO DEL CALCESTRUZZO IN BETONIERA

Portata massima .....	1300 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	1,7 m
Durata massima .....	1 H/g

#### CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare .....	10 mg/Nm <sup>3</sup>
------------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

L'Azienda è esonerata dall'effettuare autocontrolli periodici durante le operazioni di cui al presente punto di emissione fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori limite prescritti; dovrà essere verificato almeno annualmente lo stato di conservazione ed efficienza del filtro e annotato su apposito registro con pagine numerate e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione dei competenti organi di controllo.

---

#### SFIATO SF1

PROVENIENZA: MESCOLATORE DELL'IMPIANTO PRODUZIONE CEMENTO – non è provvisto impianto di abbattimento

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna**

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

**Unità Autorizzazioni Ambientali**

I

SFIATO SF2

PROVENIENZA: NASTRO AGGREGATI, COCLEA CEMENTO DELL'IMPIANTO PRODUZIONE CALCESTRUZZO

SFIATO SF3

PROVENIENZA: NASTRO AGGREGATI, COCLEA CEMENTO DELL'IMPIANTO PRODUZIONE CALCESTRUZZO

SFIATO SF4

PROVENIENZA: MESCOLATORE DELL'IMPIANTO PRODUZIONE MISTO CEMENTATO

SFIATO SF5

PROVENIENZA: MESCOLATORE DELL'IMPIANTO PRODUZIONE MISTO CEMENTATO

I filtri a tessuto degli sfiati SF2, SF3, SF4, SF5 dovranno essere sottoposti con periodicità almeno annuale a ispezioni di verifica dello stato di conservazione ed efficienza e annotate su Registro con pagine numerate e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione dei competenti organi di controllo.

---

#### EMISSIONE DA IMPIANTO TERMICO CIVILE ALIMENTATO A GASOLIO (0,034 MW)

Punto di emissione non soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 282 c.1 DLgs 152/06, in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici funzionanti a gasolio inferiore a 1MW.

---

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento: UNI EN 15259:2008; UNI EN ISO 16911-1:2013; UNI 10169:2001; UNI EN 13284-1:2003
- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 - UNI EN ISO 16911-1:2013 per la determinazione della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 o UNI 13284-2:2005 per la determinazione del materiale particellare;

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna**

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

**Unità Autorizzazioni Ambientali**

descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpae.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpae.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

**Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna**

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 659 8154 | PEC [aobo@cert.arpae.emr.it](mailto:aobo@cert.arpae.emr.it)

**Unità Autorizzazioni Ambientali**

entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione  $\pm$  Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'Autorità competente ed il Distretto Arpa Sezione di Bologna deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.
3. La messa in esercizio dell'impianto e dei relativi punti di emissione deve essere comunicata a questa Agenzia con un anticipo di almeno 15 giorni. Entro due mesi dalla messa in esercizio la ditta dovrà provvedere alla messa a regime del punto di emissione E1 non oltre il 31/08/2019 salvo diversa comunicazione relativamente alla richiesta motivata di proroga. Entro la stessa data la presa di campionamento dei punti di emissione, dovrà essere adeguata a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;  
Gli autocontrolli di messa a regime dovranno essere effettuati durante un periodo continuativo di dieci giorni a partire da tale data; in tale periodo l'azienda dovrà effettuare almeno tre campionamenti, in tre giornate diverse, e successivamente inviare i risultati di analisi a questa Agenzia nei termini di 60 giorni dalla data di messa a regime stessa;
4. L'ARPAE nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
5. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta COOPERATIVA TRASPORTI IMOLA SCRL, con scritta a vernice indelebile, con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
6. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata alla ARPAE.

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna**

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

**Unità Autorizzazioni Ambientali**

**Autorizzazione Unica Ambientale**  
**Impianto Cooperativa Trasporti Imola Scrl**  
**Comune di Castel San Pietro Terme, Via Viara.**

**ALLEGATO D**

**ALLEGATO D**

**Matrice impatto acustico di cui all'art.8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e s.m.i.**

**Esiti della valutazione**

Visto che è stata presentata dalla Cooperativa Trasporti Imola Scrl una dichiarazione<sup>1</sup> sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011 con la quale si è dichiarato che nello svolgimento dell'attività non vengono superati i limiti stabiliti dalla zonizzazione acustica comunale vigente.

Visto che il Comune di Castel San Pietro Terme, in regime di silenzio assenso, non ha rilevato nulla di ostativo in merito a quanto dichiarato.

La documentazione di riferimento dell'AUA è costituita dalla relazione tecnica integrativa<sup>2</sup> e dalla sopra richiamata dichiarazione<sup>3</sup> presentata ai sensi del D.P.R.227/2011 ed ha validità della comunicazione di impatto acustico nel rispetto delle seguenti prescrizioni.

**Prescrizioni**

1. La ditta Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la

---

<sup>1</sup> Da parte del tecnico abilitato Rosignoli Federica

<sup>2</sup> In atti PGBO16203/2018 del 12/07/2018

<sup>3</sup> Acquisito in atti PGBO16203/2018 del 12/07/2018 e PGBO29255/2018 del 13/12/2018;

matrice impatto acustico.

2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

-----  
Pratica Sinadoc 6276/2018

Documento redatto in data 10/12/2018

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpa.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpa.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

**Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna**

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC [aobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aobo@cert.arpa.emr.it)

**Unità Autorizzazioni Ambientali**

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**